

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO
DI CASARSA CAPOLUOGO
PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME TECNICHE AMMINISTRATIVE - PARTE I

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1 - Oggetto dell'appalto	4
ART. 2 - Ammontare dell'appalto	4
ART. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	4
ART. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili	4
ART. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART. 6 - Documenti che fanno parte del contratto	6
ART. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
ART. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto.....	6
ART. 9 - Norme che disciplinano l'appalto	7
ART. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	7
ART. 11 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	7
ART. 12 - Danni di forza maggiore.....	8
ART. 13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	8
ART. 14 - Fallimento dell'Appaltatore.....	8
CAPO 3 - GARANZIE	8
ART. 15 - Cauzione provvisoria	8
ART. 16 - Cauzione definitiva.....	9
ART. 17 - Riduzione delle garanzie.....	9
ART. 18 - Assicurazioni a carico dell'impresa	9
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	10
ART. 19 - Consegna e inizio dei lavori	10
ART. 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	11
ART. 21 - Sospensioni e proroghe	11
ART. 22 - Penali.....	12
ART. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	12
ART. 24 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	12
ART. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	13
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
ART. 26 - Anticipazione.....	13
ART. 27 - Pagamenti in acconto	13
ART. 28 - Pagamenti a saldo	14
ART. 29 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto	14
ART. 30 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamenti della rata di saldo	14
ART. 31 - Revisione prezzi.....	14
ART. 32 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	15
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	15
ART. 33 - Lavori a corpo	15
ART. 34 - Lavori a misura	15
ART. 35 - Oneri per la sicurezza	16
ART. 36 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	16
ART. 37 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura - Invariabilità dei prezzi.....	16
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	
ART. 38 - Direzione dei lavori	17

ART. 39 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione.....	17
ART. 40 - Variazioni dei lavori.....	17
ART. 41 - Varianti per errori od omissioni progettuali.....	17
ART. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	18
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
ART. 43 - Norme di sicurezza generali	18
ART. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro	18
ART. 45 - Piani di sicurezza	18
ART. 46 - Piano operativo di sicurezza	19
ART. 47 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	19
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	19
ART. 48 - Subappalto.....	19
ART. 49 - Responsabilità in materia di subappalto	21
ART. 50 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti.....	21
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	21
ART. 51 - Controversie.....	21
ART. 52 - Termini per il pagamento delle somme contestate.....	22
ART. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	22
ART. 54 - Risoluzione del contratto.....	22
ART. 55 - Recesso dal contratto	23
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	23
ART. 56 - Ultimazione dei lavori.....	23
ART. 57 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	23
ART. 58 - Termini per il collaudo.....	24
CAPO 12 - VERIFICHE E PROVE, COLLAUDI, DOCUMENTAZIONE	24
ART. 59 - Verifiche e prove	24
ART. 60 - Collaudi.....	24
ART. 61 - Documentazione	24
CAPO 13 - NORME FINALI	25
ART. 62 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore	25
ART. 63 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	28
ART. 64 - Custodia del cantiere	28
ART. 65 - Cartello di cantiere	28
ART. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse	28-1

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i lavori per la REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI CASARSA CAPOLUOGO. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi di impianti e strutture, con i relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, di aver verificato ed accettato.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque compiuta secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Tab. A

N	Descrizione	%	Importo opere (a)	Costi sicurezza (b)	Importo soggetto a ribasso (a-b)
1	Lavori a misura	79,86	244.529,52	9.717,36	234.812,16
2	Lavori a corpo	20,14	61.665,34	2.450,64	59.214,70
3	Totale (1+2)	100,00	306.194,86	12.168,00	294.026,86

Pertanto, l'importo contrattuale corrisponde all'importo d'esecuzione lavori soggetto a ribasso con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri previsti dal Piano di Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m. e dell'art. 43 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art.132 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m e le condizioni previste dal presente capitolato speciale ovvero, con valore integrativo, dall'art. 10 del capitolato generale di appalto per i lavori pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000 n.145; i prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
3. I prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità dell'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente OG1 - Edifici civili e industriali**, nonché nella categorie scorporabili OS13 - Strutture prefabbricate in calcestruzzo armato, OS18-A - Componenti strutturali in acciaio, OS24 - Realizzazione e manutenzione del verde urbano e arredo urbano, relative a tutte le lavorazioni previste in progetto, con i relativi importi:

Tab. B

n.	Lavori	Categoria		Importo €	Incidenza %
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Prevalente (1)	OG1	253.869,77	82,91 %
2	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CALCESTRUZZO ARMATO	Scorporabile Subappaltabile (2)	OS13	7.560,00	2,47 %
3	COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO	Scorporabile Subappaltabile (2)	OS18-A	35.710,34	11,66 %
4	REALIZZAZIONE VERDE URBANO E ARREDO URBANO	Scorporabile Subappaltabile (3)	OS24	9.054,75	2,96 %

(1) I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari, con le prescrizioni di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

(2) Obbligo di requisiti in proprio, altrimenti facoltà di A.T.I. verticale. Categoria subappaltabile entro il limite del 30%.

(3) Lavori assumibili in proprio senza requisiti (requisiti da dimostrare in categoria prevalente). Subappaltabili al 100%.

(4) La quota dei lavori diversi dalla categoria prevalente concorre alla formazione della percentuale subappaltabile della categoria prevalente.

ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 38 - co. 6-7-8 - del Regolamento di attuazione della LR n.14/2002, dell'articolo 29 - co. 6 - del Capitolato generale d'appalto regionale, sono indicati nella seguente tabella:

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera			
<i>N</i>	<i>Designazione delle categorie omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
	Lavori a misura		
1	Demolizioni e rimozioni	602,55	0,20
2	Scavi e riporti di inerti	12.181,93	3,98
3	Strutture in calcestruzzo armato	72.033,65	23,53
4	Massetti e pavimenti in calcestruzzo armato	6.413,21	2,09
5	Rivestimenti e finiture calcestruzzi	16.302,33	5,32
6	Coperture e lattonerie	29.264,40	9,56
7	Controsoffitti	23.144,77	7,56
8	Pavimentazioni in pietra e porfido	43.979,52	14,36
9	Rivestimenti lapidei di pareti	31.626,24	10,33
10	Tubazioni e pozzetti	5.407,50	1,77
11	Pavimentazioni in masselli di calcestruzzo	1.048,67	0,34
12	Sistemazione a verde	2.524,75	0,82

	TOTALE LAVORI A MISURA (a)	244.529,52	79,86
	Lavori a corpo		
13	Tubazioni	415,00	0,14
14	Prefabbricati in calcestruzzo armato	7.560,00	2,47
15	Carpenteria metallica	35.710,34	11,66
16	Schermatura frangisole	5.900,00	1,93
17	Sistema anticaduta	4.500,00	1,47
18	Predisposizione impianto illuminazione votiva	1.050,00	0,34
19	Arredi funzionali a corredo dell'opera	6.530,00	2,13
	TOTALE LAVORI A CORPO (b)	61.665,34	20,14
	TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO (a + b)	306.194,86	100,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente capitolato speciale e al capitolato generale di appalto per i lavori pubblici approvato con D.P.Reg. 5 giugno 2003 n. 0166:
 - a. tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti degli impianti e le relazioni di calcolo e illustrative;
 - b. l'Elenco dei prezzi unitari;
 - c. il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.;
 - d. il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.;
 - e. il Cronoprogramma.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e s.m., l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore garantisce di aver preso visione dello stato dei luoghi, di aver esaminato in ogni sua parte il progetto, di aver riscontrato la sua perfetta validità tecnica e riconosce inoltre che l'attività che sarà espletata per la realizzazione del progetto deve intendersi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Conseguentemente, l'Appaltatore si obbliga ad adottare tutte le misure idonee ad evitare ogni danno, anche se non previste nel progetto.

ART. 8 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato speciale di appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 - NORME CHE DISCIPLINANO L'APPALTO

1. Il presente appalto è disciplinato dalle seguenti leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici:
 - a. L.R. 31 maggio 2002, n. 14: Disciplina organica dei lavori pubblici.
 - b. D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.: Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante "Disciplina organica dei lavori pubblici".
 - c. D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.: Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
 - d. D.P.R. 05.10.2010, n. 207: Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
 - e. D.M. 10.03.1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
 - f. D.Lgs. 09.04.2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 - g. D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.: capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.
2. Nell'esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia ambientale, adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere, evitando l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali, effettuando lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate e segnalando al Committente e al Direttore dei lavori il ritrovamento di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
3. Nell'esecuzione dei lavori deve essere osservata la vigente normativa in materia di utilizzo di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

ART. 10 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 25, 26, 27 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

ART. 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Prima dell'inizio lavori, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e s.m., l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori, per l'approvazione, il programma esecutivo a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti il programma esecutivo prima dell'inizio dei lavori, si atterrà al cronoprogramma.

ART. 12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, si applicano le disposizioni del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

ART. 13 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Tale domicilio non deve intendersi come luogo esclusivo ove fare le comunicazioni dipendenti dal contratto, potendosi trasmettere la corrispondenza anche all'indirizzo della sede legale dell'appaltatore.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante quando ricorrano gravi e giustificati motivi. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.

CAPO 3 - GARANZIE

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata di una cauzione pari al 2 (due) per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art.113, comma 1, D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, qualora l'offerente fosse aggiudicatario.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data fissata per la

presentazione dell'offerta.

3. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 (dieci) per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione appaltante.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Ai sensi dell'art. dell'art. 113, comma 3, D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m., la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 del medesimo articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 (venticinque) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, l'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi a l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. Nei casi di cui al comma 6 la Stazione appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
8. In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo" e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l'accettazione da parte dell'Appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all'aumento o alla diminuzione dell'importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d'obbligo.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 15 del presente capitolato speciale è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m..
2. Sempre per la medesima disposizione normativa, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 16 del presente capitolato speciale è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

ART. 18 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione

da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il contraente trasmette alla Stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.
3. La polizza assicurativa deve almeno prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
 - la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
 - la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto di appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile;

per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
4. La polizza assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo 2.3 del d.m. 12.03.04 n.123 e prevedere i massimali corrispondenti a ciascuna delle partite:
 - a) Partita 1 – opere
 - b) Partita 2 – opere preesistenti
 - c) Partita 3 – demolizioni e sgomberi
 - d) Partita 4 – responsabilità civile verso terzi
 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 19 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e art. 11, comma 9, D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di

risolvere il contratto e incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o no dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

ART. 20 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 211 (duecentoundici)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, e delle ferie contrattuali.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo dei lavori. Nel caso in cui non l'avesse presentato prima dell'inizio dei lavori, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.

ART. 21 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la Direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 , queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto, e dal comma 3 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei lavori con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si procede a norma del successivo art. 190.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 90 (novanta) giorni si possa eventualmente e a discrezione della stazione appaltante disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
7. Qualora l'Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata una proroga che, se riconosciuta giustificata, può essere concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine anzidetto.
8. L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
9. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo

delegato.

ART. 22 – PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sono applicate le penali come stabilite dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, in materia di risoluzione del contratto.

ART. 23 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e s.m. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 24 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché della loro irregolare conduzione secondo il programma esecutivo:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale di appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m,
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 22, comma 1, del presente capitolato speciale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 26 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28.05.1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di appalto.

ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a **€ 70.000,00 (settantamila/00)**, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, subordinatamente all'acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal raggiungimento della somma di cui al comma 1.
6. La spesa per la realizzazione dei lavori è finanziata con fondi propri. Ai pagamenti si applicheranno le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 55/83, convertito in Legge n. 131/83 ove è previsto che il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
7. Non saranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte **certificazioni dei materiali** secondo normativa vigente (marcatura CE, dichiarazioni di conformità, etc.)
8. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di cui all'art.50, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 28 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori sarà redatto **entro 90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione, subordinatamente alla piena ottemperanza di quanto prescritto all'art. 62 del presente capitolato speciale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 27, comma 2, del presente capitolato speciale, nulla ostando, è pagata, subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o, nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria, entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta presentazione della garanzia stessa e l'acquisizione del documento unico sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 è costituita alle condizioni previste dal 1° e dal 3° comma dell'art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

ART. 29 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, cui all'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

ART. 30 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTI DELLA RATA DI SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o la presentazione della garanzia fideiussoria se posteriore e l'effettivo pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

ART. 31 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., non si può procedere alla

revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del codice civile.

ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. e della L. 21.02.1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 33 - LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alle funzionalità, sicurezza, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

I lavori a corpo saranno contabilizzati secondo la tempistica e le percentuali di contabilizzazione riportate nella seguente tabella, tenuto conto:

Categoria	Cod. E.P.	Descrizione	Percentuali contabilizzazione
OG 1	48.04	Tubazioni entro i getti di cls.	100% completamento lavorazione
OS 13	21.01	Manufatti prefabbricati in c.a.	60% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 40% complet. posa in opera del materiale
OS 13	21.02	Sigilli in c.a. di chiusura loculi	60% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 40% complet. posa in opera del materiale
OS 18-A	21.05	Carpenteria in acciaio S275	55% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 45% complet. posa in opera del materiale
OG 1	31.01	Schermatura con pale frangisole	60% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 40% complet. posa in opera del materiale
OG 1	37.01	Sistema anticaduta UNI EN 795	55% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 45% complet. posa in opera del materiale
OG 1	62.01	Predisposizione illumin. votiva	25% fornitura certificata del materiale a piè d'opera in cantiere 75% complet. posa in opera del materiale
OG 1	90.01	Panca piana in acciaio corten	100% completamento lavorazione
OG 1	90.03	Scala a torre in alluminio	100% completamento lavorazione

ART. 34 - LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 40 o 41 del presente capitolato speciale, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali e di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 42 del presente capitolato speciale.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture sarà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 35 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, co. 1, Tab. A, del presente capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara.
2. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati in ogni stato di avanzamento dei lavori in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 36 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 27 del presente capitolato speciale, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.M. 145/2000.

ART. 37 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e a corpo, compensano anche tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte in sicurezza del lavoro e dei lavoratori, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato speciale.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati

dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice designa il Direttore dei lavori che può avvalersi di uno o più assistenti.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 152 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanate e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

ART. 39 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., saranno trasportati e regolarmente accatastati dall'Appaltatore nei luoghi che gli saranno indicati dal Direttore dei lavori. I materiali provenienti da scavi e demolizioni rifiutati dall'Amministrazione saranno smaltiti secondo quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con oneri a totale carico dell'Impresa appaltatrice.
2. L'Appaltatore si intende compensato di detta operazione con i prezzi degli scavi e delle demolizioni.

ART. 40 - VARIAZIONI DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare necessarie o opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 e 205 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m. e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
5. Non sono considerati varianti, ai sensi dell'art. 132, comma 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

ART. 41 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in

parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 132, comma 4, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

2. La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci) dei lavori non eseguiti, nella misura massima di 4/5 (quattro quinti) dell'importo del contratto originario.
3. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione, l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti con il presente e il precedente articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell'art. 40 del presente capitolato speciale.

ART. 42 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall'art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 45 - PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 art. 100. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'allegato XV del citato D.Lgs 09.04.2008 n. 81.
2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, e dell'art. 131, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 46 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'allegato XV del D.Lgs 09.04.2008, n. 81.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a), e dall'art. 100, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

ART. 47 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti all'art. 18 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni dell'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della Legge 03.08.2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Ai sensi dell'art. 90, comma 8, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico-professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
2. L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.
3. **IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO. LE GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI DEI PIANI STESSI DA PARTE DELL'APPALTATORE, COMUNQUE ACCERTATE, PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA DELL'INTERESSATO, COSTITUISCONO CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 48 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
2. Ai sensi dell'art. 118, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per quanto riguarda la categoria prevalente la quota parte subappaltabile deve essere in ogni caso non superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che il concorrente all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto o copia autentica presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente, ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - c. che al momento del deposito del contratto di subappalto o di sua copia autentica presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m.;
 - d. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, e s.m.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa, a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
5. Ai sensi dell'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. l'affidatario deve praticare, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento;
 - b. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell'art. 118, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo;
 - c. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente, ai sensi dell'art. 118, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d. l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 118, comma 6, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,

nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

8. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta) per cento dell'importo del contratto da affidare.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
10. Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, definite dall'art. 107, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e che superino altresì in valore il 15 (quindici) per cento dell'importo totale di lavori, possono essere affidate in subappalto entro i limiti indicati all'art. 118, comma 2, 3° periodo, del citato D.Lgs. 16/3/2006 e s.m.. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Trova applicazione l'art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m..
11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti possono costituire, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m., raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

ART. 49 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29.04.1995, n. 139, convertito dalla L. 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi a un anno).

ART. 50 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI E RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Fatta eccezione per l'ipotesi descritta al precedente art. 48, comma 10, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dal D.Lgs. 113/2007, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
2. La mancata osservanza dell'obbligo indicato al precedente punto 1. si configura come grave inadempimento e può dar luogo alla risoluzione del contratto.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 51 – CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'art. 240, commi 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario. Il Responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori, nonché dell'organo di collaudo e formula, nei termini previsti, proposta motivata di accordo bonario. Ai sensi del comma 12 dell'art. 240, sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e l'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 241, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, con competenza esclusiva del foro di Pordenone, escludendo il ricorso al collegio arbitrale.

ART. 52 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME CONTESTATE

Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. e int., il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall'Amministrazione committente deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'Appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

ART. 53 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza degli adempimenti di cui all'art. 36-bis, commi 3 e seguenti, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248.
3. In caso di inadempienze accertate dalla Stazione appaltante o ad essa segnalate da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore le inadempienze accertate e dispone il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
4. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore, invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione committente può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. 54 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dagli articoli 135 e 136 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, nonché nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 30.04.2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2, lettere a) e c), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e s.m. La Stazione appaltante può inoltre procedere alla risoluzione del contratto per la mancata osservanza dell'obbligo di presentazione delle fatture quietanzate di cui al precedente articolo 50.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 138 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m , nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
3. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 135, comma 2, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m). È, altresì, posto a carico di quest'ultimo, l'onere in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la l'Amministrazione committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. dall'art.140, comma 1, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m (art. 138, comma 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m)

ART. 55 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata, per iscritto, dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, che procede subito ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, per come accertate dal Direttore dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale di cui all'art. 22 del presente capitolato speciale, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale. Detto provvedimento può essere adottato quando il ritardo non è imputabile all'Appaltatore. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione appaltante.
6. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo

cessa con l'emissione del certificato di collaudo, da effettuarsi entro i termini previsti all'art. 58 del presente capitolato speciale.

ART. 57 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo provvisorio.

ART. 58 - TERMINI PER IL COLLAUDO

1. Ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, le operazioni di collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori 6 (sei) mesi.
2. Ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m e dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data della relativa emissione.
3. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l'approvazione del collaudo non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 (due) anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

CAPO 12 - VERIFICHE E PROVE, COLLAUDI, DOCUMENTAZIONE

ART. 59 - VERIFICHE E PROVE

A diversi stati di avanzamento dei lavori dovranno essere eseguite verifiche e prove per rilevare eventuali divergenze delle opere dal progetto od altre anomalie. D'ogni verifica e prova sarà redatto apposito verbale. Tutti gli oneri (manodopera, materiali, attrezzature, ecc.) correlati alle operazioni di verifica e prova saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 60 - COLLAUDI

Strutture e impianti dovranno essere collaudate secondo la specifica normativa vigente, richiamata in maniera anche non esaustiva nella parte tecnica di capitolato speciale di appalto. Di ogni collaudo dovrà essere emesso apposito certificato.

Tutti gli oneri (manodopera, materiali, attrezzature, ecc.) correlati alle operazioni di collaudo saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 61 - DOCUMENTAZIONE

Prima dell'esecuzione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione lavori tutti quei documenti necessari per la certificazione delle caratteristiche dei materiali da impiegare per impianti, pavimentazioni, rivestimenti, ecc. con particolare riguardo alla loro resistenza al fuoco, certificati di prova, di

omologazione, di conformità; a lavorazione eseguita verranno predisposti e consegnati alla Direzione lavori certificati di corretta posa in opera, ecc. secondo la specifica normativa vigente e la modulistica propria degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, quali ad esempio il Comando dei Vigili del Fuoco.

Entro il medesimo termine dovrà fornire alla direzione lavori documentazione fotografica, grafica di insieme e di dettaglio delle singole lavorazioni come eseguite, nonché i manuali d'uso, di manutenzione, ecc..

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e duplice copia, nonché su supporto informatico.

CAPO 13 - NORME FINALI

ART. 62 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui al D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s.m., al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, al D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres. e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei lavori, di locali, ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono, rete dati, ecc.), dotati di servizi igienici, arredo, personal computer, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione dei lavori medesima, compresa la relativa manutenzione.
7. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
8. L'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale di appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
9. La verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio delle opere strutturali di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.
10. La denuncia, a propria cura e spese, del progetto strutturale, di eventuali sue varianti ed integrazioni alla Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici di Pordenone.
11. La verifica e l'accettazione scritta dei calcoli, dei disegni di insieme e di dettaglio degli impianti di progetto. Eventuali osservazioni dovranno essere sempre formulate per iscritto e supportate dai relativi calcoli e disegni.

12. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
13. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo su fondazioni, travi, solai, scale e qualsiasi altra struttura portante di rilevante importanza statica.
14. Il mantenimento di tutte le opere realizzate, sino a sei mesi dall'emissione del certificato di collaudo. Si intende che fino a detta data l'impresa ha l'obbligo del suddetto mantenimento.
15. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
16. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
17. La comunicazione all'ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
18. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione dei lavori.
19. La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, Privati, Comune, ITALGAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
20. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla direzione dei lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la presenza in cantiere di un'autobotte piena d'acqua e di congrue quantità di sale da utilizzare per limitare la produzione ed il deposito di polveri nelle aree interessate dai lavori ed in quelle adiacenti alle stesse.
21. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23. Assicurare il libero accesso in sicurezza alle abitazioni dei privati e agli esercizi commerciali posti lungo le strade interessate dai lavori mediante passerelle, parapetti e transenne in legno; predisporre la segnaletica che indichi i percorsi predisposti, nonché rendere sicuri con opportune protezioni, tali passaggi sollevando la Stazione appaltante e la Direzione Lavori da ogni responsabilità per danni arrecati a terzi. Inoltre dovrà garantire nelle aree interessate dai lavori durante tutto il periodo di esecuzione degli stessi, l'accessibilità dei mezzi di soccorso, nonché a quei mezzi a servizio delle attività in fregio all'area di cantiere.
24. L'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni emanate dagli Enti gestori o proprietari (Comune, Telecom, Enel, ecc.) anche se queste sono in contrasto con le prescrizioni progettuali. Detti oneri sono a carico dell'Appaltatore esonerando la Stazione appaltante dalla richiesta di compensi aggiuntivi. È inoltre obbligo ed onere dell'Appaltatore contattare tutti gli Enti i cui sottoservizi interessano le aree di cantiere al fine che gli stessi Enti procedano al tracciamento in cantiere dei propri sottoservizi dei quali l'Appaltatore dovrà tenere debita considerazione durante l'intera esecuzione dei lavori, essendo lo stesso responsabile a sua cura e spesa per eventuali danni e danneggiamenti ai quali dovrà provvedere senza che nulla gli venga riconosciuto.
25. La Stazione appaltante avrà la facoltà di concedere benestare alle ditte concessionarie di servizi (energia elettrica, gas, telefonia, ecc.) di eseguire eventuali ulteriori allacciamenti alle utenze e/o

sostituire allacciamenti obsoleti ovvero tratti di linea senza che l'appaltatore possa a questo titolo richiedere maggiori compensi sia a titolo di risarcimento sia di fermo cantiere, fermo restando che allo stesso Appaltatore sarà compensato a prezzo di elenco l'onere dello scavo nonché l'eventuale assistenza alla ditta concessionaria, rimanendo inteso altresì l'onere per l'Appaltatore delle azioni attinenti la sicurezza (D.Lgs 81/2008). In caso di concomitanza di intervento sia da parte dell'Appaltatore medesimo che della ditta concessionaria, onere che troverà compenso con l'allibramento dei prezzi di elenco efferenti lo scavo e l'assistenza.

- 26.** Le spese per concessioni governative e per gli allacciamenti idrici ed elettrici.
- 27.** La fornitura degli strumenti metrici e topografici e le prestazioni di mano d'opera necessari per l'esecuzione di rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, di verifica, contabilità dei lavori, richiesta di autorizzazioni, ecc.
- 28.** La fornitura all'Ufficio Tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
- 29.** Garantire l'immunità dell'opera, o di parte di essa, da vizi, difetti e difformità.
- 30.** Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6 e 7 del Capitolato generale d'appalto;
- 31.** Fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato ovvero all'emissione del certificato di collaudo, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere.
- 32.** Oneri derivanti dal prestare ogni cura e attenzione per evitare il danneggiamento di arredi urbani, impianti o altri oggetti presenti nelle aree di intervento, non removibili o collocabili in altro luogo.
- 33.** Oneri per la predisposizione di tutte le dichiarazioni di conformità redatte seguendo le indicazioni di cui al D.M. 37/2008 (allegati I e II) per gli impianti (cfr art. 1, D.M. 37/2008).
- 34.** Oneri per l'esecuzione di cubetti di calcestruzzo, almeno 2 per ogni getto e per ogni miscela omogenea di calcestruzzo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e campionatura di barre d'acciaio con relative prove e controlli di conformità, con fornitura di certificato.
- 35.** Oneri per la fornitura delle certificazioni dell'acciaio utilizzato per strutture di carpenteria.
- 36.** Oneri per l'esecuzione di ponteggi con caratteristiche atte ad ospitare anche cartello telo" di cantiere, anche di grandi dimensioni pari all'intera impalcatura prospiciente la pubblica via, nonché gli oneri per l'installazione dello stesso e la redazione dei necessari progetti e calcoli, redatti da professionista abilitato.
- 37.** Oneri attinenti la rimozione di manufatti di cemento-amianto comprendenti i specifici obblighi in materia di protezione dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008, tra cui l'obbligo di presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio (le ASL) un progetto di bonifica (piano di lavoro), compresi tutti gli oneri preliminari e successivi alle bonifiche stesse previste dalla normativa vigente, il confinamento, la discesa o salita a terra dei materiali, l'accatastamento, il carico ed il trasporto alla discarica speciale dei materiali di risulta e delle macerie, nonché l'onere per garantire in sicurezza, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità e l'esercizio delle attività commerciali insediate al piano terra dell'edificio.
- 38.** L'Appaltatore dovrà, prima di dare inizio alle opere di restauro, prendere i necessari contatti con la Soprintendenza per Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico e etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia di competenza dell'Appaltatore conseguenti a eventuali ritrovamenti in corso d'opera.
- 39.** Obbligo e oneri di modifica dell'area di cantiere ogni qual volta vi sia necessità e richiesta della Stazione appaltante, senza pretesa alcuna di qualsiasi indennizzo.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale da parte della Stazione appaltante.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

ART. 63 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore è obbligato a:
 - a. intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti (art. 185 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207);
 - b. firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei lavori (articoli 181 e 185 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).
2. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
3. L'appaltatore, prima di iniziare i lavori di scavo, deve prendere i contatti tecnici con il gestore Eni per ricevere in loco il tracciamento delle condutture interrato del gas ed è obbligato a firmare la prescritta "assunzione di responsabilità" sul modello già fornito in via preliminare dall'ente al progettista/DL.
4. L'appaltatore è obbligato a eseguire gli interventi sulla strada provinciale SP n.1 della Val d'Arzino e relative pertinenze in ottemperanza dello specifico Regolamento provinciale. Copia del nulla osta, rilasciato dalla Provincia di Pordenone per le opere interessanti la sede stradale da essa gestita, deve essere disponibile in cantiere per gli organi di controllo. Per tempo, l'appaltatore comunica formalmente o direttamente all'ente gestore o al Direttore dei lavori l'inizio e la fine dei lavori specifici.
5. L'appaltatore, riguardo le interferenze elettriche, è obbligato a eseguire gli interventi di costruzione dell'impianto d'illuminazione pubblica alle condizioni espresse dall'Ispettorato territoriale nel nulla osta del Dipartimento per le Comunicazioni. Copia del nulla osta deve essere disponibile in cantiere per gli organi di controllo. Per tempo, l'appaltatore comunica formalmente o direttamente all'ente gestore o al Direttore dei lavori l'inizio e la fine dei lavori specifici.
6. L'appaltatore è tenuto a controllare in sede d'opera il tracciato e le caratteristiche di tutti gli impianti interrati esistenti pertinenti all'area d'intervento e restituirne l'esatto stato di fatto al momento dei lavori, onde poter verificare la coerenza delle indicazioni progettuali. In particolare, nel vicolo che porta al parcheggio della ferrovia, la previsione di cavidotti interrati per utenze elettriche e telefoniche dovrà essere preventivamente verificata dall'appaltatore assieme ai tecnici di Enel e Telecom e con la direzione dei lavori. Lo stesso dicasi per la canalina drenante a fessura posta sotto la pavimentazione di pietra nell'isola pedonale di via XXIV Maggio, da sostituire con altra più efficiente, dove, non essendo stata possibile una ispezione completa dell'intero tratto, in sede d'opera l'appaltatore eseguirà l'ispezione approfondita del sistema drenante per la definizione con la direzione dei lavori dell'utilizzo degli innesti negli scarichi esistenti e/o della dotazione di ulteriori scarichi intermedi. Tali adempimenti saranno eseguite ad esclusivo onere dall'appaltatore con impiego di propri mezzi e personale.

ART. 64 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres., è a carico e a cura dell'Appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 65 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 150 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla C.M. 01.06.1990, n. 1729/UL e quanto altro richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodici. La posizione di detto cartellone sarà concordata con il Responsabile Unico del Procedimento.
Il cartello di cantiere può riportare un disegno od una fotografia.

Nella pagina seguente è riportato un modello tipo di cartello di cantiere a cui fare riferimento.

ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali nonché tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 10 del D.P.Reg. 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.).
2. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono IVA esclusa.

prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
telefono: _____ fax: _____ http://www._____.it E-mail _____